

ACCORDO SINDACALE
PER LA MODIFICA DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE AGCOM

La Delegazione Trattante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), costituita ai sensi e per gli effetti della delibera n. 113/01/CONS, e composta da Nicola Sansalone, Loredana Vajano e Arturo Ragozini

e

Le Organizzazioni Sindacali FALBI CONFSAL, SIBC FISAV, FISAC CGIL, FIRST CISL e UILCA UIL rispettivamente rappresentate da Roberto Pompili, Ferdinando Crisafi, Arcangelo Cesaro, Anna Inverso e Paola Ricciuti;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale AGCOM;

VISTO il comma 5-ter dell'art. 55-septies, del d.lgs. n. 165/2001 - come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 101/2013 (convertito dalla legge n. 125/2013) - applicabile anche all'Autorità a norma dell'art. 16, comma 10, del decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011);

Convengono quanto segue:

**PERMESSI PER VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI
DIAGNOSTICI**

1. Ai fini dell'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sono riconosciute ai dipendenti 15 ore di permessi retribuiti. Tali permessi, fruibili sia su base oraria che giornaliera (2 giorni), sono riconosciuti mediante la presentazione di idonea attestazione, anche in ordine all'orario e al luogo, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha svolto la visita o la prestazione. Tale istituto unitamente agli altri permessi di cui all'art. 11, comma 2, è compatibile con il servizio prestato in modalità di telelavoro.
2. All'art. 11, comma 2, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale è aggiunta la seguente lettera:

d) fino a 2 giorni, fruibili anche in modalità oraria (15 ore) per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, da giustificare mediante la presentazione di idonea attestazione, anche in ordine all'orario e al luogo, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha svolto la visita o la prestazione.

Ai fini della prima applicazione del presente accordo per il secondo semestre del 2020 le ore disponibili per i permessi di cui al comma 1 sono 7,5.

19 giugno 2020

Le parti si impegnano a rivedere l'attuale disciplina del telelavoro entro il 31 luglio 2020 anche alla luce dell'esperienza maturata.

Per l'Autorità

Nicola Sansalone_____

Loredana Vajano_____

Arturo Ragozini_____

Per le OO.SS.

FALBI CONFESAL_____

SIBC FISAV_____

FISAC CGIL_____

FIRST CISL _____

UILCA UIL _____